

**Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia:
autorizzazione sì o autorizzazione no?**

A cura di Mauro Kusturin

Il presente contributo vuole portare l'attenzione del lettore sull'argomento relativo agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento: autorizzazione sì o autorizzazione no?

Come ben sanno gli addetti ai lavori, a tale argomento è dedicato un articolo specifico del recente D.Lgs.152/2006, precisamente l'art.113; già il precedente D.Lgs.152/1999, all'art.39, dettava disposizioni a tal proposito. Secondo il mio parere, anche in questo caso, il nuovo "Testo Unico" non ha apportato alcuna modifica positiva in quanto ha lasciato invariato il principio dell'art.39, delegando alle Regioni la disciplina relativa a tale tipologia di scarichi, ivi compreso l'eventuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico (v. *D.Lgs.152/2006, art.113, comma 1, let. b)*). Tale argomento andava già normato e disciplinato in sede di legislazione nazionale, prevedendo l'obbligo di autorizzazione e lasciando alle Regioni la responsabilità di regolamentare solo gli scarichi meno significativi. Infatti se osserviamo la problematica dal punto di vista della qualità dello scarico, non possiamo non considerare talune tipologie di scarico; si fa riferimento, anche in virtù dell'esperienza personale, agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici interessate da sostanze altamente inquinanti e nocive per l'ambiente quali sono, ad esempio, gli idrocarburi in generale.

Tale inquinante, che risulta presente nella Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/1999 e per il quale è prevista la possibilità di fissare dei limiti più restrittivi (v. *Parte III – All.5 – Tab.5*), è facilmente riscontrabile in diverse attività: per esempio, impianti di distribuzione carburanti e centri demolizione di autoveicoli. Orbene, se nel primo caso la quantità di idrocarburi che si ritrovano potenzialmente nello scarico sono di modesta quantità considerato il notevole passo avanti tecnologico delle moderne apparecchiature di rifornimento e considerati i sistemi di abbattimento del carico inquinante utilizzati da gran parte delle Compagnie Petrolifere, nel secondo caso il problema diviene più pregnante anche a causa delle diverse tipologie di sostanze liquide residue che si trovano nelle carcasse degli autoveicoli depositate sui piazzali. Tale ragionamento può essere analogamente affrontato per altre numerosissime tipologie di attività che danno luogo alla produzione di altre sostanze inquinanti.

Tutto ciò premesso, e visto che pochissime Regioni hanno disciplinato in tal senso, sarebbe auspicabile, in sede di riformulazione del nuovo codice ambientale, prevedere una diversa forma di regolamentazione di tale categoria di scarico, oggetto del presente articolo. Tuttavia in attesa, o in assenza, di tale disciplina sono del parere che per tale tipologia di scarico deve essere almeno previsto un adeguato piano di controlli mirato alla verifica del rispetto delle norme che tutelino l'ambiente; infatti anche se non è al momento necessaria alcuna autorizzazione allo scarico, questo non vuol dire che tali scarichi non devono essere conformi ai limiti tabellari previsti dall'Allegato 5 alla Parte III del citato decreto. Inoltre, a tal proposito giova ricordare l'orientamento recente della Suprema Corte di Cassazione, cito per tutte le Sentenza n.1359 del 22.06.2005 già oggetto di un autorevolissimo commento presente su questo sito web, secondo la quale per tale tipologia di scarichi non si può più parlare di acque meteoriche ma "scarichi di acque reflue industriali" in presenza di un sistema di scarico tramite condotta o addirittura ad "un'immissione di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" se non vi è un sistema di scarico ma un fenomeno di dilavamento che da luogo ad un successivo ruscellamento.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, le acque meteoriche che si miscelano con particolari sostanze inquinanti perdono, senza alcun dubbio, la loro natura "meteorica", divenendo vettore di trasporto di dette sostanze e quindi vere e proprie acque reflue. Confido in una rivisitazione normativa dell'argomento da parte del legislatore nazionale oppure in una fiorente legislazione regionale su tutto il territorio della nostra penisola evitando la conosciuta e negativa situazione a macchia di leopardo.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 29 ottobre 2006